

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

1

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 intitolato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n.19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19*”;

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 14 rubricato “Potere sostitutivo”;

Visto l’art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 il quale prevede che “*1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su segnalazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi: a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge; b) mancata adozione del piano d’ambito; c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti; d) mancato espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all’avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012, approvativo del Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 1 febbraio 2017 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “testo unico in materia di società partecipata pubblica” ed in particolare gli articoli 16, 25 e 26;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed, in particolare l'art. 192;

Viste le “linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 150/2016”;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;

Vista la circolare n. 1781 del 8 giugno 2010 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rubricata “copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Approvazione bilanci consuntivi delle Autorità d'ambito – adempimenti consequenziali” con la quale è disciplinata la procedura di non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme destinate all'espletamento di servizi locali indispensabili”;

Visto il Decreto ministeriale del 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità delle somme, tra i servizi locali indispensabili dei Comuni il “servizio di nettezza urbana”;



Visto l'art. 4, comma 2 lett c) della L.R. n. 9/2010 secondo cui *"i Comuni devono provvedere al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo al tal fine la Tariffa di igiene urbana o la TARSU, ovvero provvedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità"*;

8

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Considerato che l'inottemperanza di quanto previsto all'art. 4, comma 2 lett c) della L.R. n. 9/2010 costituisce grave violazione di legge sanzionata con il commissariamento dei comuni ai sensi per gli effetti di quanto previsto all'art. 14, comma 4 della L.R. n. 9/2010;

Considerato che l'art. 19, comma 2 *bis*, della legge regionale n.9/2010, prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...)"*;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art.15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate sull'argomento dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la nomina dei commissari straordinari delle S.R.R. necessita altresì al fine di evitare che si possa determinare una interruzione del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 sono state individuate regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario necessario sia per accelerare le procedure necessarie per addvenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia per poter garantire la continuità del servizio;



Ritenuto di dover procedere, in forza di quanto espresso dal Presidente della Regione Siciliana con la ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, al commissariamento delle SRR che alla data del 15 febbraio 2017 non hanno ottemperato a quanto prescritto dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

8

Ritenuto necessario individuare i commissari straordinari che dovranno provvedere ad attivare quanto necessario per l'avvio operativo delle SRR;

Considerata la complessità delle azioni necessarie per l'avvio operativo delle SRR si ritiene necessario istituire sotto la diretta dipendenza del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una Struttura tecnica per il coordinamento delle attività di commissariamento nonché per il monitoraggio e la omogeneizzazione degli interventi straordinari posti in essere al fine dell'avvio operativo delle SRR;

Ritenuto necessario dare altresì continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territori comunali consentendo al commissario straordinario la possibilità di avvalersi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d'ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Considerato che nel corso della riunione svoltasi con i commissari straordinari convocati in data 17 febbraio 2017 sono emerse diverse situazioni circa le procedure in essere in ogni SRR;

Ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto nella ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, provvedere al commissariamento straordinario ex art. 14 comma 1 della L.R. n. 9/2010 sulla base della relazione predisposta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la proposta predisposta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta art. 1 comma 4 della Ordinanza n. 2/Rif/2017, trasmessa al Presidente della Regione Siciliana in data 23 febbraio 2017;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 525 del 7 marzo 2017;

Considerato che nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 525/2017 sono state rilevate alcuni refusi ed in particolare nelle premesse è stata indicata erroneamente la data della riunione svoltasi con i commissari straordinari 17 ottobre 2017 invece del 17 febbraio 2017 mentre all'art. 21 è stato utilizzato il termine "(...) distintamente per i compiti e le funzioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 (...)" invece che quello corretto congiuntamente;

Considerato che il predetto Decreto del Presidente della Regione n. 525/2017 non è stato ancora notificato ai diretti interessati;



Ritenuto opportuno procedere alla revoca del Decreto del Presidente della Regione n. 525/2017 e alla predisposizione di un nuovo Decreto del Presidente della Regione;

Visti i requisiti professionali dei dirigenti e dei funzionari di seguito nominati;

Visto il decreto assessoriale n. 430 del 9 aprile 2014 con il quale è stata determinata la indennità da corrispondere al commissario straordinario incaricato;

Ritenuto di dovere dare esecuzione all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017;

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DECRETA

Articolo 1

(Commissario straordinario SRR Messina Area Metropolitana)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Ettore Ragusa commissario straordinario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana" per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere contemporaneamente le funzioni di cui al seguente articolo 19 con riferimento ai territori comunali afferenti l'ATO ME3 e l'ATO ME4.
3. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

Articolo 2

(Commissario straordinario SRR Enna Provincia)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - la Sig.ra Sonia Alfano commissario straordinario della "SRR Enna Provincia" per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere contemporaneamente le funzioni di cui al seguente articolo 19 con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATO EN1.
3. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

Articolo 3

(Commissario straordinario SRR Ragusa Provincia)

1. Di nominare- in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - l'Ing. Nicola Russo commissario straordinario



della "SRR Ragusa Provincia" per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.

2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere contemporaneamente le funzioni di cui al seguente articolo 19 con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATO RG1.
3. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

8

Articolo 4

(Commissario straordinario SRR Palermo Area Metropolitana)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Natale Tubiolo commissario straordinario della "SRR Palermo Area Metropolitana" per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere contemporaneamente le funzioni di cui al seguente articolo 19 con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATO PA1, ATO PA3, ATO PA4.
3. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

Articolo 5

(Commissario straordinario SRR Palermo Provincia Ovest)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Natale Tubiolo commissario straordinario della "SRR Palermo Provincia Ovest" esclusivamente per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
2. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

Articolo 6

(Commissario straordinario SRR Caltanissetta Provincia Sud)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - l'Ing. Nicola Russo commissario straordinario della "SRR Caltanissetta Provincia Sud" esclusivamente per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
2. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

Articolo 7

(Commissario straordinario SRR Catania provincia Nord)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Giovanni Giammarva commissario



straordinario della "SRR Catania provincia Nord" esclusivamente per l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto.

2. Il suddetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto sino al 3 agosto 2017.

8

Articolo 8

(Commissario straordinario SRR Messina Isole Eolie)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Franco Mannone commissario straordinario della "SRR Messina Isole Eolie" al fine di vigilare fino al 31 marzo 2017 sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il suddetto incarico avrà vigenza dal 1 Aprile 2017 in caso di mancato avvio operativo della SRR.

Articolo 9

(Commissario straordinario SRR Catania Area Metropolitana)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Giovanni Giammarva commissario straordinario della "SRR Catania Area Metropolitana" al fine di vigilare fino al 31 marzo 2017 sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il suddetto incarico avrà vigenza dal 1 Aprile 2017 in caso di mancato avvio operativo della SRR.

Articolo 10

(Commissario straordinario SRR Messina Provincia)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Ettore Ragusa commissario straordinario della "SRR Messina Provincia" al fine di vigilare fino al 31 marzo 2017 sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il suddetto incarico avrà vigenza dal 1 Aprile 2017 in caso di mancato avvio operativo della SRR.



Articolo 11

(Commissario straordinario SRR Trapani provincia Nord)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Gaspare Noto commissario straordinario della "SRR Trapani provincia Nord" al fine di vigilare fino al 31 marzo 2017 sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.
2. Il suddetto incarico avrà vigenza dal 1 Aprile 2017 in caso di mancato avvio operativo della SRR.

Articolo 12

(Commissario straordinario SRR Trapani provincia Sud)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - la Sig.ra Sonia Alfano commissario straordinario della "SRR Trapani provincia Sud" al fine di vigilare fino al 31 marzo 2017 sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.
2. Il suddetto incarico avrà vigenza dal 1 Aprile 2017 in caso di mancato avvio operativo della SRR.

Articolo 13

(Commissario straordinario SRR Siracusa provincia)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Enrico Vella commissario straordinario della "SRR Siracusa provincia" al fine di vigilare, fino al 31 marzo 2017, sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.
2. Il suddetto incarico avrà vigenza dal 1 Aprile 2017 in caso di mancato avvio operativo della SRR.

Articolo 14

(Commissario straordinario SRR Agrigento Provincia Est)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Sig. Salvatore Gueli commissario straordinario della "SRR Agrigento Provincia Est" al fine di vigilare, fino al 31 marzo 2017, sull'operato degli organi



societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere immediatamente le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATOAG2 e AG3 fino al 31 marzo 2017.

3. Il suddetto incarico avrà piena vigenza dal 1 Aprile 2017 per i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 1 in caso di mancato avvio operativo della SRR mentre ha piena efficacia dalla data del presente decreto per le funzioni di cui al precedente comma 2.

4. Il commissario straordinario dovrà continuare a svolgere i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto in caso di sostituzione degli organi societari della SRR secondo quanto previsto al precedente comma 1.

Articolo 15

(Commissario straordinario SRR Agrigento Provincia Ovest)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Sig. Salvatore Gueli commissario straordinario della "SRR Agrigento Provincia Ovest" al fine di vigilare, fino al 31 marzo 2017, sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere immediatamente le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATOAG1 fino al 31 marzo 2017.

3. Il suddetto incarico avrà piena vigenza dal 1 Aprile 2017 per i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 1 in caso di mancato avvio operativo della SRR mentre ha piena efficacia dalla data del presente decreto per le funzioni di cui al precedente comma 2.

4. Il commissario straordinario dovrà continuare a svolgere i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto in caso di sostituzione degli organi societari della SRR secondo quanto previsto al precedente comma 1.

Articolo 16

(Commissario straordinario SRR Caltanissetta Provincia Nord)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Enrico Vella commissario straordinario della "SRR Caltanissetta Provincia Nord" al fine di vigilare, fino al 31 marzo 2017, sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e



delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere immediatamente le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATO CL1 fino al 31 marzo 2017.

3. Il suddetto incarico avrà piena vigenza dal 1 Aprile 2017 per i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 1 in caso di mancato avvio operativo della SRR mentre ha piena efficacia dalla data del presente decreto per le funzioni di cui al precedente comma 2.

4. Il commissario straordinario dovrà continuare a svolgere i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto in caso di sostituzione degli organi societari della SRR secondo quanto previsto al precedente comma 1.

Articolo 17

(Commissario straordinario SRR Palermo Provincia Est)

1. Di nominare - in forza di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dell'art. 14 comma 1 e 2 della L.R. n. 9/2010 - il Dott. Franco Mannone commissario straordinario della "SRR Palermo Provincia Est" al fine di vigilare, fino al 31 marzo 2017, sull'operato degli organi societari della predetta società, con onere, per il suddetto commissario, di attivare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 18 del presente decreto se, entro il suddetto termine, gli organi societari (amministrativi e assembleari) non hanno pienamente attuato quanto previsto all'art. 1 comma 2 della ordinanza n. 2/Rif/2017 e quindi non hanno posto in essere l'avvio operativo della SRR.

2. Il commissario straordinario di cui al precedente comma dovrà svolgere immediatamente le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto con riferimento ai territori comunali afferenti l'ex ATO PA 5 e ATO PA6 fino al 31 marzo 2017.

3. Il suddetto incarico avrà piena vigenza dal 1 Aprile 2017 per i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 1 in caso di mancato avvio operativo della SRR mentre ha piena efficacia dalla data del presente decreto per le funzioni di cui al precedente comma 2.

4. Il commissario straordinario dovrà continuare a svolgere i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 del presente decreto in caso di sostituzione degli organi societari della SRR secondo quanto previsto al precedente comma 1.

Articolo 18

(avvio operativo della SRR)

1. Il commissario straordinario nominato in forza del presente provvedimento, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal presente decreto, dovrà operare nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia nonché nel rispetto di quanto previsto nella ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 nonché di



quelle conseguenti e successive, cui si fa espresso rinvio per quanto non contemplato nel presente provvedimento.

2. Il commissario straordinario nominato dovrà:

- a) Provvedere a sostituire nelle funzioni societarie i Sindaci e i Presidente dei Liberi consorzi e della Città Metropolitane e ad adottare tempestivamente, nell'esercizio dei relativi poteri, la delibera di decadenza dei rappresentati degli enti locali negli organi della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti commissariata;
- b) assumere immediatamente le funzioni rivestite dai Sindaci, dai Presidente delle Città Metropolitane e dei Liberi consorzi comunali negli organi societari della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;
- c) avviare le consequenziali azioni di responsabilità nei confronti dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 della Legge regionale n. 9/2010;
- d) definire immediatamente e, comunque, perentoriamente entro e non oltre il 15 marzo 2017, qualora non ancora effettuate, le seguenti attività:
 1. adozione e approvazione del piano d'ambito per l'ambito territoriale ottimale afferente la Società commissariata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 10 della L.R. n. 9/2010;
 2. adozione e trasmissione della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013.
- e) provvedere ad effettuare immediatamente una analisi del contesto d'ambito al fine di verificare il quadro degli affidamenti in essere nel rispettivo territorio nonché le relative scadenze delle singole gare effettuate dai vari soggetti coinvolti al fine di valutare la migliore modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici aventi rilevanza economica.

3. Il commissario straordinario sulla base della analisi di cui al comma precedente, e, soprattutto, al fine di evitare vuoti gestionali nei singoli territori comunali, dovrà valutare nell'immediato l'opportunità di costituire una società partecipata avente lo scopo di gestire i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento cui affidare direttamente c.d. affidamento *in house* la gestione del servizio ovvero valutare l'opportunità di costituire una società partecipata avente lo scopo cui affidare direttamente c.d. *in house* la gestione gli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento della SRR. Ciò ad integrazione della procedura prevista dall'art. 15 della Legge regionale n. 9/2010, ovvero dovrà attivare percorsi di affidamento a terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella consapevolezza che la ordinanza n. 2/Rif/2017 del Presidente della Regione Siciliana non prevede alcuna deroga alla normativa sui contratti pubblici.

4. I commissari straordinari, entro e non oltre il 31 marzo 2017, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto nei singoli territori comunali, sulla base della



valutazione del contesto d'ambito, devono, costituire ed avviare nelle funzioni, secondo i termini e le modalità previste nella ordinanza n. 2/Rif/2017 e nel pieno rispetto della normativa di settore, una società partecipata con lo scopo di cui al comma precedente ovvero rendere operativa la società partecipata all'uopo già costituita in seno alla SRR commissariata.

5. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i commissari straordinari devono provvedere, entro e non oltre il 30 aprile 2017, ad affidare direttamente (i.e. *in house*) e in via temporanea la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali, afferenti l'ambito territoriale di riferimento della SRR, in cui vi siano gestioni comunali o d'ambito del servizio in proroga tecnica oltre i termini consentiti ovvero affidamenti temporanei e diretti effettuati in forza di ordinanza sindacali contingibili ed urgenti nonché in ogni altra ipotesi di gestione del servizio provvisoria.

6. Gli atti tecnici ed amministrativi relativi alla procedura di affidamento diretto *in house* del servizio di gestione dei rifiuti, dalla Società per la Regolamentazione dei rifiuti alla società di scopo, devono prevedere il cronoprogramma di estensione della nuova gestione *in house* anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza dei contratti in corso di validità che non prevedevano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto.

7. Al fine della predisposizione degli atti di programmazione, di analisi di contesto d'ambito, per lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 152/2006 e per l'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio dei rifiuti nonché di tutti gli atti e provvedimenti ordinari e straordinari necessari per l'avvio operativo della SRR, il commissario straordinario dovrà emanare tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa, ivi compreso il passaggio del personale del profilo professionale dipendente delle società e consorzi d'ambito nella SRR sulla base di quanto disposto dalla stessa Legge regionale n. 9/2010 e dai provvedimenti attuativi ad essa conseguenti e successivi.

8. Il commissario straordinario della SRR, avente dotazione organica approvata, dovrà provvedere, nei casi in cui è stata definita la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, dai comuni in forma singola o associata (i.e. piano ARO) con gara espletata dall'UREGA, all'immediato transito del personale operativo, allo stato in servizio al 31 dicembre 2009 - qualificato dai comma 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 - secondo le modalità di cui al comma 8 dello stesso articolo, corrispondente con l'assunzione nella SRR e il successivo utilizzo di detto personale presso il soggetto affidatario del servizio nell'ARO di riferimento.

9. Il commissario straordinario della SRR, avente dotazione organica approvata, dovrà provvedere, nei casi di affidamento del servizio da parte della stessa SRR, all'immediato transito del personale operativo, allo stato in servizio al 31 dicembre 2009 - qualificato dai comma 6 e 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 - all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione dei rifiuti, secondo le modalità di cui al comma 8 dello stesso articolo, corrispondente con l'assunzione nella SRR e il successivo utilizzo di detto personale presso il soggetto affidatario del servizio.



10. Il personale del profilo professionale ovvero tecnico-amministrativo occorrente per le specifiche funzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2010 è assunto ed utilizzato direttamente dalla SRR mentre il personale del profilo operativo – avente cioè specifica attinenza con le attività inerenti il servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti ovvero di gestione impiantistica - è assunto dalla SRR e, conseguentemente, utilizzato (ad esempio attraverso l'istituto del c.d. distacco di personale o altro istituto giuridico convenzionato tra le parti) dai soggetti affidatari che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni, giusta art. 19 comma 8 della Legge regionale n. 9/2010.

11. Sulla base dei criteri concertati tra l'Amministrazione Regionale, l'ANCI e le Organizzazioni sindacali nell'accordo sottoscritto in data 6 agosto 2013, le SRR provvedono all'assunzione del personale individuandolo fra i dipendenti in servizio presso le società o i consorzi d'ambito proveniente dai comuni, dalle provincie o dalla regione (art. 19 comma 6 L.R. n. 9/2010) ovvero fra i dipendenti presso società o consorzi d'ambito (art. 19 comma 7 L.R. n. 9/2010), già in servizio al 31 dicembre 2009, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori.

12. Le procedure per il passaggio del personale, così come previste nei precedenti commi, dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale n. 9/2010, nella piena osservanza delle procedure di informazione, consultazione e concertazione delle organizzazioni sindacali nonché nell'osservanza dei criteri concertati tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 e 19 settembre 2013, giusta comma 7 della L.R. n. 9/2010, nonché dell'Accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali ed ANCI in data 2 febbraio 2015 per la individuazione del personale di cui al comma 6 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010.

12. Nei casi di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata (*i.e.* ARO), ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore, i commissari straordinari dovranno accertare che venga:

- a) garantito il raggiungimento degli *standard* minimi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti nonché i livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti dalla normativa vigente in materia nonché del piano d'ambito approvato dagli organi societari della S.R.R.;
- b) utilizzato il personale dipendente delle società e dei consorzi d'ambito trasferito nelle SRR per essere utilizzato dai nuovi soggetti gestori corrispondendo alle stesse società i relativi oneri del personale utilizzato;
- c) mantenuto a carico dei singoli comuni la quota parte dei costi generali gravanti sulla società e consorzio d'ambito e sulle SRR per le funzioni di coordinamento e controllo di cui all'art. 8 della L.R. n. 9/2010.

13. I commissari straordinari dovranno vigilare che i comuni adempiano alle attività richiamate all'art. 14 comma 3 lettere a) e b) segnalando all'Assessore alle Autonomie Locali e della funzione pubblica, in caso di



inadempimento degli enti locali, la grave violazione di legge sanzionata con il commissariamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4.

14. I commissari straordinari di cui al presente provvedimento dovranno, inoltre, provvedere immediatamente alla ricognizione dei beni mobili ed immobili che, sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge regionale n. 9/2010, dovranno essere conferiti per la gestione dei servizi di rifiuti, sempre nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.

8

Articolo 19

(Garanzia della continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. I commissari straordinari delle SRR devono garantire la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale - qualora indicato negli articoli precedenti di singola nomina - nel rispetto di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e secondo le modalità già disciplinate nelle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana in ultimo nella n. 1/Rif del 1 febbraio 2017, al fine di evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie.
2. Il Commissario straordinario, nell'espletamento dell'attività di cui al comma precedente, potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ovvero delle risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti, sino al loro definitivo passaggio di detto personale nelle SRR.
3. Il commissario straordinario al fine di garantire la continuità del servizio acquisisce l'intera struttura organizzativa della società o consorzio d'ambito che dovrà essere mantenuta inalterata sia per le autorizzazioni, per i mezzi le attrezzature ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa al fine di evitare vuoti organizzativi e gestionali determinando al contempo possibili interruzioni di pubblico servizio.
4. Al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle attività connesse alla gestione commissariale, i commissari straordinari delle SRR di cui al presente articolo, per gli interventi sostitutivi regionali finalizzati al recupero delle somme necessarie alla copertura dei costi relativi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di quanto sancito all'art. 3 comma 5 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, sono autorizzati ad attivare la procedura di recupero presso i comuni debitori afferenti l'ambito territoriale di competenza delle somme dovute per la gestione commissariale.
5. Gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra dovrà essere posta a carico delle Amministrazioni locali beneficiarie del servizio, secondo le modalità di cui alla Ordinanza n. 6/Rif/2016 e successive reitere, le quali dovranno dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le somme destinate al servizio di gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nella consapevolezza che tale servizio rientra tra i "servizi indispensabili e di pubblica utilità" del Comune.

Articolo 20

(disposizioni finali e di coordinamento)



1. I commissari straordinari nominati ex art. 14 della L.R. n. 9/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla ordinanza n. 2/Rif/2017 nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno avvalersi - in deroga all'art. 7 comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 - delle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esistenti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali del definitivo passaggio di detto personale nella SRR.
2. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico il commissario straordinario, che ha provveduto alla sostituzione degli organi societari della SRR, dovrà provvedere agli adempimenti funzionali necessari alla ricostituzione degli organi fatti decadere.
3. I commissari straordinari in sede di accettazione dell'incarico di cui al presente decreto dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità la insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente in materia.
4. I commissari straordinari dovranno aver cura di inserire negli atti di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento apposita clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale dipendente già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. I commissari straordinari dovranno inoltre porre in essere le attività di cui all'art. 1 commi 19 e 20 e art. 2 comma 5 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017.
6. L'incarico conferito ai commissari straordinari dal presente decreto potrà essere modificato e/o integrato sulla base delle esigenze gestionali determinatisi *in itinere*.
7. Il mancato rispetto dei termini assegnati dall'Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 e dal presente decreto costituisce titolo per la dichiarazione di decadenza per inadempimento dall'incarico di commissario straordinario.
8. Con la finalità di imprimere una accelerazione ed una omogeneizzazione alla definizione del processo di avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e, in generale, al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 è istituita presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti una Struttura tecnica di commissariamento.
9. La suddetta Struttura tecnica è posta alle dirette dipendenze del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla stessa Struttura sono demandati funzioni di coordinamento, di impulso, di supporto tecnico/amministrativo nonché di monitoraggio delle azioni in ordine alla esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 18.
10. La Struttura tecnica di commissariamento si occuperà, inoltre, di sovrintendere, qualora necessario, le relazioni con l'ANCI, con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori o dei datori di lavoro nonché favorire la correlazione dell'azione dei commissari straordinari con altri Enti o Amministrazioni Pubbliche interessate.



11. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti disciplinerà nel dettaglio i compiti, le funzioni, la composizione nonché le regole di funzionamento della suddetta Struttura tecnica di commissariamento.

12. I commissari straordinari nominati in forza del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 18 nonché per tutte le azioni strettamente correlate all'avvio operativo delle SRR, dovranno operare in sinergia e in stretto raccordo con la suddetta Struttura tecnica alla quale, per gli atti e le procedure più rilevanti, dovrà essere richiesta la preventiva presa d'atto.

13. In fase di prima attuazione, la Struttura tecnica di commissariamento è composta da: dal Dott. Landro Michelangelo, dal Dott. Li Causi Pasquale Roberto, dal Dott. Serafino Nicoletti e dal Dott. Enrico Vella.

Articolo 21

(Indennità)

1. Al commissario straordinario sarà riconosciuta la indennità prevista dal decreto assessoriale n. 430 del 9 aprile 2014 congiuntamente per i compiti e le funzioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti commissariata.

Articolo 22

(Revoca)

1. Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 525 del 7 marzo 2017 è revocato dal presente provvedimento.

* * * *

Si dispone che il presente Decreto del Presidente della Regione sia notificato ai commissari straordinari nominati, all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessore Regionale alle Autonomie locali, all'Assessorato Regionale alla Salute, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale tecnico, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, ai Liberi Consorzi comunali, alle Città Metropolitane, all'ARPA Sicilia, alle ASP della Sicilia, a tutte le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti con onere di notificarli ai Comuni afferenti l'ATO, a tutte società e consorzi d'ambito in liquidazione.

Si dispone che del presente Decreto del Presidente della Regione sia data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana,

Si dispone che il presente Decreto del Presidente della Regione sia pubblicato, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti



Il Presidente della Regione Siciliana

D.P. n. 526 del 9 MAR, 2017

Si rende noto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

8

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

